



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0010412 - 22/09/2016
USCITA
Allegati : 0

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO/me

Roma, 22 SET. 2016

Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di BELLUNO
Piazzale Resistenza 3
32100 Belluno (BL)

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 252/2016 _ sottoscrizione liste da parte degli esperti contabili

Con riferimento al quesito del 20 settembre 2016 con il quale si chiede se gli esperti contabili possono sottoscrivere le liste composte solo da componenti iscritti nella Sezione A dell'Albo, si osserva quanto segue.

L'art. 7, comma 1 del regolamento elettorale approvato con decreto del Ministro della Giustizia del 17 agosto 2016 prevede che "*ciascuna lista deve essere sottoscritta da un numero di iscritti, non candidati, aventi diritto al voto,*"

Come chiarito in precedenti risposte ai quesiti, gli esperti contabili (esclusi quelli sospesi e quelli iscritti nella Sezione B dell'elenco speciale) esercitano i diritti di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio dell'Ordine anche nel caso in cui agli stessi non sia stato attribuito alcun seggio.

Gli esperti contabili, in quanto professionisti aventi diritto al voto, potranno sottoscrivere le liste elettorali composte esclusivamente da professionisti iscritti nella Sezione A dell'Albo.

Non potranno sottoscrivere le liste gli esperti contabili sospesi e quelli iscritti nella Sezione B dell'elenco speciale in quanto privi dell'elettorato attivo.

Cordiali saluti

Francesca Maione